

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1964

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede, con adeguati miglioramenti, una idonea riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per cui, compatibilmente con le esigenze tecnico-finanziarie, si viene incontro, nel miglior modo, alle categorie interessate alla soluzione del problema, che è vivamente attesa. Inoltre, il provvedimento apporta modifiche ad alcune norme degli ordinamenti delle varie Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Il detto provvedimento è stato elaborato tenendo conto dei criteri di massima proposti dalla Commissione tecnica incaricata dello studio del problema, in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

La riforma investe l'argomento fondamentale della scelta di un nuovo sistema delle prestazioni, in quanto che, nel passato, il sistema adottato dalle Casse, a differenza di quello dello Stato, fu sempre informato al criterio di prestazioni rapportate ai contributi versati durante l'intera carriera di servizio, pur provvedendo le Casse stesse a favore di categorie di dipendenti fruanti di

trattamenti economici previsti per il pubblico impiego.

In proposito, è da notare che, ferma rimanendo l'esigenza della contribuzione come indispensabile presupposto del trattamento di quiescenza, quanto alla misura del trattamento stesso hanno rilevanza due principi:

quello tecnico-assicurativo, in forza del quale la misura del trattamento dovrebbe essere, almeno in media, ragguagliata ai contributi versati;

quello, a contenuto sociale, secondo il quale la pensione dovrebbe essere fissata sulla base dell'ultimo stipendio, onde garantire un trattamento adeguato al tenore di vita raggiunto dal dipendente al momento della cessazione dal servizio.

Come già accennato, per quanto riguarda le Casse pensioni, fin dalla loro istituzione, il sistema delle prestazioni fu basato sul primo dei due anzidetti principi, commisurando la pensione e l'indennità una volta tanto — in base ad idonei coefficienti calcolati tecnicamente in funzione degli anni utili — alla successione degli stipendi di ciascun anno di servizio e, cioè, in definitiva, a tutti i contributi versati durante l'intera carriera dell'iscritto.

Peraltro, negli ultimi tempi, con leggi 11 aprile 1955, n. 379 e 5 dicembre 1959, n. 1077, furono introdotte opportune modifiche intese a rivalutare convenientemente i contributi del passato, all'uopo stabilendo che, per la determinazione del trattamento, si doversero considerare gli stipendi effettivi a partire dall'anno 1958 in poi e, invece, stipendi virtuali per gli anni anteriori.

I predetti criteri vengono, ora, profondamente modificati con il presente disegno di legge, il quale, sempre nell'ambito del vigente sistema finanziario di gestione del premio medio generale, attua il principio della determinazione del trattamento di quiescenza sulla base dell'ultima retribuzione percepita in attività di servizio, in analogia a quanto avviene per i dipendenti dello Stato, apportando, fra l'altro, una notevole semplificazione nelle attuali procedure di liquidazione.

È importante rilevare che anche con l'attuazione del nuovo sistema di pensionamen-

to resta pur sempre assicurata l'esigenza tecnica del mantenimento di uno stretto rapporto tra prestazioni e contributi, in quanto, per gli iscritti alle Casse che abbiano avuto un normale sviluppo di carriera economica di attività di servizio, l'ultima retribuzione è connessa a quelle anteriormente godute nell'intera carriera di servizio.

Peraltro, data la eterogeneità degli ordinamenti di attività di servizio delle categorie di personali iscritti, occorre, considerare che esistono alcuni emolumenti, che, per la loro natura, alterano la predetta normale progressione del trattamento economico, quali gli assegni pensionabili contemplati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077 e le retribuzioni percepite per servizi resi simultaneamente a quello principale. In tali casi, al fine di evitare turbamenti per l'equilibrio tecnico-finanziario delle Casse, è necessario tenere distinti gli emolumenti corrisposti per speciali mansioni o per servizi simultaneamente resi, mantenendo per essi la valutazione in pensione secondo l'attuale sistema, in quanto il passaggio dal vigente al nuovo sistema di liquidazione del trattamento è consentito solo per la parte della retribuzione annua contributiva riferita alla normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

Inoltre, con il disegno di legge si risolvono altri problemi connessi alla liquidazione del trattamento, quali quelli della pensione minima, delle aliquote di reversibilità e della determinazione del contributo di riscatto. Infine, si provvede alla concessione di adeguati miglioramenti ai pensionati, prima mediante la corresponsione di un assegno fisso annuo lordo di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, pagabili a rate mensili fino al 30 giugno 1965, e, poi, mediante aumenti percentuali rapportati all'entità delle pensioni in atto con decorrenza dal 1° luglio 1965, cioè dalla data da cui ha anche effetto la riforma del sistema delle prestazioni per le future cessazioni dal servizio.

L'assegno fisso è previsto a decorrere dal 1° gennaio 1963 nei riguardi dei titolari di pensione a carico della Cassa insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ed, invece, dal 1° gennaio 1964 nei riguardi dei ti-

tolari di pensioni a carico della Cassa dipendenti enti locali, in quanto questi ultimi hanno già beneficiato, con riferimento all'anno 1963 dell'indennità una volta tanto concessa con legge 22 aprile 1964, n. 307.

Con il disegno di legge si provvede, in via preliminare, per la retribuzione annua contributiva, a distinguere analiticamente la parte di essa cui riferirsi per l'applicazione del nuovo sistema di pensionamento basato su aliquota dell'ultima retribuzione e la parte che continua ad essere soggetta all'applicazione di quello attuale. A tale scopo, la retribuzione attribuita all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio viene considerata distintamente:

nella parte *a*) che risulta dagli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la retribuzione fondamentale corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto;

nella parte *b*) che è costituita dagli eventuali emolumenti corrisposti per speciali mansioni espletate presso l'ente o presso altri enti, dagli assegni per servizi resi simultaneamente a quello principale, dalla intera retribuzione percepita nei periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione.

Nei riguardi degli attuali iscritti, vengono garantite le legittime aspettative che siano sorte in ordine agli assegni pensionabili di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1959, n. 1077.

In conformità a quanto viene operato per le retribuzioni, anche il trattamento di quiescenza è determinato da due quote:

la prima, calcolata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 mediante l'applicazione delle aliquote e dei coefficienti indicati, rispettivamente per le pensioni e per le indennità una volta tanto, nelle tabelle annesse al provvedimento in relazione agli anni e mesi utili;

la seconda calcolata sulle parti *b*) della retribuzione annua contributiva, attribuite per ciascun anno solare di servizio, con la

applicazione del vigente sistema di pensionamento.

La decurtazione di lire 50.000, che si effettua per il passaggio dalla retribuzione annua contributiva a quella pensionabile, è destinata alla formazione dell'indennità integrativa speciale, che rimane corrisposta come emolumento a sè stante in aggiunta alla pensione.

Le aliquote relative alla prima quota della pensione diretta sono state fissate con il criterio di incrementi crescenti in progressione aritmetica, riuscendo a contemperare le diverse esigenze: di mantenere, cioè, il costo del trattamento di quiescenza non molto superiore a quello attuale e di migliorare convenientemente le pensioni relative alle anzianità medie. Si parte, in tal modo, dalla aliquota del 37,50 per cento con 15 anni di servizio per giungere alla aliquota massima del 100 per cento con 40 anni utili.

Per quanto riguarda la nuova misura del trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto diretta e indiretta, occorre rilevare che i relativi coefficienti, per la parte commisurata all'ultima retribuzione, partono dal 9 per cento per un anno utile ed anche per essi sono stati fissati incrementi crescenti in progressione aritmetica. In particolare, la misura dell'indennità a favore del personale dimissionario viene elevata da un terzo alla metà dell'indennità normale.

Una volta fissato il trattamento di pensione diretta, da esso discende il trattamento di pensione indiretta e di reversibilità, applicando le differenti aliquote previste a seconda del gruppo dei superstiti compartecipi. Peraltro, al fine di stabilire la misura delle pensioni a favore dei collaterali e considerato, inoltre, che si richiede un coordinamento tra le aliquote di reversibilità della pensione e quella fissata per la misura dell'assegno alimentare a favore della vedova che risultava separata per sua colpa, con il disegno di legge si provvede ad una revisione delle aliquote per la determinazione delle pensioni indirette e di reversibilità, elevando le aliquote stesse con particolare riguardo ai gruppi aventi maggior numero di compartecipi.

Viene, poi, introdotto anche il principio di carattere sociale di stabilire minimi di

trattamento distinti per tipo di pensione, fissandone gli importi in lire 208.000 annue per le pensioni dirette e in lire 156.000 annue per le pensioni indirette e di reversibilità, pur conservando il beneficio dell'indennità integrativa speciale. Di conseguenza, la rendita vitalizia costante, destinata ad analoghe finalità, viene soppressa come emolumento a sè stante a decorrere dal 1° luglio 1965.

La riforma del sistema di pensionamento per i futuri casi di cessazione dal servizio è completata da opportune norme riguardanti la misura delle pensioni di privilegio, il metodo di valutazione delle campagne di guerra, nonché del contributo di riscatto.

Il contributo di riscatto rimane pur sempre determinato in base al principio di una corrispondenza con il beneficio che ne deriva, pervenendo, tuttavia, in media, ad una riduzione di esso. In particolare, per i servizi militari non già utili, ammessi in ogni caso a riscatto, è previsto per il relativo contributo la riduzione agli otto decimi. Per tali servizi viene, pertanto, soppresso il preesistente istituto del riconoscimento.

Inoltre, il disegno di legge prevede, come si è detto, adeguati aumenti per le pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute fino al 30 giugno 1965.

Gli aumenti sono fissati in base a percentuali decrescenti dal 45 al 15 per cento per scaglioni di ammontare della pensione e per le quattro successive epoche del pensionamento e, cioè, per le pensioni relative a cessazioni fino al 30 dicembre 1953, dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957, dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1961 e dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1965. Anche per tali pensioni viene stabilita la soppressione della rendita vitalizia costante come emolumento a sè stante, aggiungendo, però, al trattamento risultante dalle maggiorazioni percentuali suindicate, in luogo di detta rendita, l'importo fisso pari a lire 104.000 annue per le pensioni dirette e a lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità. Alle pensioni in atto vengono anche estese le norme concernenti i trattamenti annui minimi e le nuove misure delle aliquote di reversibilità.

L'enunciato criterio di miglioramenti a percentuali variabili comporta aumenti più

consistenti per le pensioni basse, che, in genere, sono quelle corrisposte per minori anzianità di servizio, per le quali anche dal nuovo sistema di pensionamento sono previste misure più favorevoli di quelle attuali. Per le pensioni in atto, l'aumento medio risulta all'incirca del 30 per cento.

Il piano di riforma riguardato dal disegno di legge è stato predisposto tenendo presenti le situazioni tecnico-finanziarie della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, accertate con riferimento alla data del 1° gennaio 1964, avvalendosi anche dei dati statistici acquisiti a mezzo di apposito censimento.

A tal fine, si è proceduto per la Cassa dipendenti locali ad un aggiornamento del bilancio tecnico al 1° gennaio 1960 e per la Cassa insegnanti ad effettuare approfondite ed accurate valutazioni attuariali.

Per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, i miglioramenti e le modifiche al trattamento di quiescenza, nel complesso, comportano, in valore capitale, maggiori oneri di lire 322 miliardi derivanti per lire 150 miliardi dall'applicazione del nuovo sistema di pensionamento e per lire 172 miliardi dai miglioramenti che vengono concessi a favore dei pensionati.

A fronte dei predetti maggiori oneri di 322 miliardi sono da considerare le seguenti attività:

l'avanzo tecnico al 1° gennaio 1964, pari a 102 miliardi;

la disponibilità di 137 miliardi derivanti dall'aumento della retribuzione annua contributiva verificatosi per effetto della corrispondenza dei due assegni mensile e temporaneo.

L'onere residuale di lire 83 miliardi, non rilevante rispetto al valore capitale dei complessivi oneri latenti e maturati valutati per la Cassa in parola in lire 3.450 miliardi, trova copertura nelle disponibilità conseguenti ai riflessi favorevoli, che, sulla situazione tecnico-finanziaria della Cassa, ha il verificarsi di alcuni fenomeni, tra i quali va annoverato quello relativo ai casi di sviluppo

poco accentuato di carriera economica di servizio.

Per quanto riguarda la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, i maggiori oneri sono pari, in valor capitale, a 5.800 milioni, di cui lire 2.700 milioni per l'adozione del nuovo sistema di pensionamento a lire 3.100 milioni per la concessione di miglioramenti alle pensioni vigenti.

I predetti maggiori oneri non destano preoccupazioni, in quanto la Cassa in parola presenta una favorevole situazione tecnico-finanziaria, che offre disponibilità sicuramente sufficienti per la relativa copertura.

Dai dati tecnici suindicati, risulta evidente che l'introduzione del nuovo sistema di pensionamento e i miglioramenti previsti a favore dei pensionati possono essere attuati senza aumento dell'attuale misura del contributo e, peraltro, senza timore di pregiudizio per la stabilità tecnico-finanziaria delle due Casse pensioni.

Come si è detto, si è reso pure necessario introdurre alcune norme riguardanti modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza. Fra le dette norme meritano particolare menzione quelle che concernono:

l'adozione di opportuni criteri per la sistemazione contributiva — da effettuarsi in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza — riferibilmente ad alcuni emolumenti fissi e ricorrenti della retribuzione pensionabile non ancora conglobata, al fine di agevolare gli enti locali nel pagamento dei relativi contributi;

la limitazione dell'eventuale sistemazione contributiva per gli iscritti alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate al periodo decorrente dal 1° gennaio 1948;

la condizione di inabilità richiesta per l'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità a favore del vedovo, degli orfani maggiorenni e dei collaterali, la quale si considera in ogni caso come sussistente qualora, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione di-

retta, i predetti superstiti abbiano compiuto i 65 anni di età;

la riduzione, per le dipendenti coniugate o vedove con prole a carico che cessino dal servizio per dimissioni, dell'anzianità di servizio richiesta ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, da 25 a 20 anni per la pensione e da 5 a un anno compiuto per la indennità una volta tanto, che è corrisposta comunque nella misura intera;

la fissazione di un'unica retribuzione, pari a quella effettivamente percetta, per la determinazione del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali nei casi di continuazione facoltativa dell'iscrizione alla Cassa stessa. Ciò si è reso necessario in dipendenza dell'adozione del nuovo sistema di pensionamento, in base al quale il trattamento è ragguagliato, in forma preponderante, alla retribuzione goduta alla data di cessazione dal servizio;

l'autorizzazione agli Istituti di previdenza a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei servizi di codificazione di dati e di perforazione di schede meccanografiche;

l'estensione del beneficio, nel caso di sovvenzione contro cessione del quinto della retribuzione a favore dell'iscritto agli Istituti di previdenza, di considerare come estinto il prestito nel corso dell'ammortamento anche quando la morte del mutuatario avvenga entro 90 giorni dalla concessione, allo scopo di uniformare la legislazione a quella vigente per i dipendenti statali.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nel disegno di legge che si compone di ventitrè articoli, suddivisi in due titoli:

TITOLO I. — Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza.

Art. 1. — Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, dispone che gli elementi costitutivi della retribuzione contributiva siano distinti nella parte a) comprendente la retribuzione fondamentale corrisposta come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto e nella parte b) comprendente gli

eventuali emolumenti concessi per servizi simultanei o per l'espletamento di speciali mansioni.

Inoltre, allo scopo suindicato detta norme idonee per le retribuzioni godute nei casi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione e per gli assegni pensionabili di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1959, n. 1077, in essere al 1° gennaio 1958 o al 1° gennaio 1964.

Prevede, infine, la maggiorazione del 35 per cento della retribuzione annua contributiva attribuita per gli anni solari anteriori al 1964.

Art. 2. — Stabilisce che il nuovo trattamento diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito: *a)* dalla quota di pensione determinata sulla base della parte *a)* dell'ultima retribuzione, diminuita di lire 50.000, con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A, in corrispondenza agli anni e mesi utili; *b)* dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti *b)* della retribuzione, mediante l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della legge.

Fissa un nuovo criterio di valutazione delle campagne di guerra: ogni campagna comporta un aumento di 0,02200 della aliquota presa a base per la determinazione della quota di pensione di cui alla precedente lettera *a)*.

Stabilisce, inoltre, la misura del trattamento di pensione diretta di privilegio, nonchè il massimo della quota di pensione di cui alla lettera *a)*.

Art. 3. — Fissa in lire 208.000 l'ammontare annuo minimo del trattamento di pensione diretta.

Art. 4. — Detta i criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, sia diretto che indiretto, ed eleva l'attuale misura dell'indennità stessa a favore del personale dimissionario da un terzo alla metà dell'indennità normale.

Art. 5. — Apporta qualche modifica alle aliquote per la determinazione del trattamento indiretto o di reversibilità.

Art. 6. — Fissa in lire 156.000 l'ammontare annuo minimo del trattamento di pensione indiretta e di reversibilità.

Art. 7. — Chiarisce che, in aggiunta al trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, è dovuta l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Così pure chiarisce che rimangono salvi i benefici previsti, per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria, dall'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dagli articoli 1, 2 e 3 della citata legge 1646 e, infine, che la rendita vitalizia costante è soppressa come emolumento a sè stante.

Art. 8. — Detta le norme per la determinazione del contributo di riscatto, indicando il beneficio che ne consegue per il trattamento di quiescenza. Per i servizi militari comunque resi, che non siano già utili a pensione, limita l'applicazione dell'istituto del riconoscimento alle domande presentate anteriormente alla data del 1° luglio 1965, ammettendoli, invece, in ogni caso a riscatto, con la riduzione del contributo agli otto decimi di quello normale.

Art. 9. — Fissa i criteri più rispondenti ai fini della determinazione dei contributi e per la valutazione in pensione nei confronti dei servizi resi dal 1° luglio 1965 in poi.

Art. 10. — Prevede la concessione, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, a favore dei titolari di pensioni a carico della Cassa insegnanti di asilo e di scuole parificate e, al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, a favore dei titolari di pensioni della Cassa dipendenti enti locali, di un assegno fisso annuo di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità pagabile a rate mensili.

Art. 11. — Detta le norme per il miglioramento delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1965.

Inoltre, anche per tali pensioni, prevede l'applicazione delle norme contenute ne-

gli articoli 3, 5 e 6 concernenti il trattamento annuo minimo e le nuove aliquote di reversibilità, fissati per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 in poi.

TITOLO II. — Modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 12. — Prevede che, nei casi di ricongiunzione di servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, si applicano, per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per la rivalsa dei valori capitali, le norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 13. — Stabilisce che l'accertamento dei contributi relativi agli assegni mensile e temporaneo non ancora conglobati venga effettuato in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva non viene effettuata per i casi di cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1966.

Art. 14. — Modifica le norme contenute nel primo comma dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riguardanti gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali limitando la sistemazione contributiva al periodo non anteriore al 1° gennaio 1948 anzichè non anteriore al 1° gennaio 1947 ed estendendo le norme stesse a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 15. — Stabilisce che, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità a favore del vedovo, degli orfani maggiorenni e dei collaterali, si considera come sussistente lo stato di inabilità alla data di morte dello iscritto o del pensionato per i superstiti che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 16. — Dispone la riduzione del periodo minimo di servizio per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza per le dipendenti coniugate o vedove con prole

a carico, che cessino dal servizio per dimissioni.

Art. 17. — Stabilisce che, nei casi di continuazione facoltativa dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, il contributo complessivo deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percepita.

Art. 18. — Autorizza gli Istituti di previdenza a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi in relazione ai lavori di codificazione di dati ed alla perforazione di schede meccanografiche. La complessiva spesa che ne deriva è ripartita tra le Casse pensioni in base alle aliquote stabilite dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Art. 19. — Considera, ai fini della concessione delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, come utili anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Snellisce la procedura relativa al pagamento delle sovvenzioni stesse, concedendo la possibilità al mutuatario di riscuotere più agevolmente mediante commutazione dell'ordinativo in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.

Artt. 20 e 21. — Apportano favorevoli modifiche alle preesistenti norme relative alle sovvenzioni contro cessioni del quinto a favore degli iscritti alle Casse pensioni, nel senso di considerare estinto il debito residuo anche nel caso che il mutuatario muoia entro 90 giorni dalla data della concessione del prestito.

Art. 22. — Concerne la valutazione delle campagne di guerra nei casi di ricongiunzione dei servizi di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 23. — Chiarisce che, tanto nei casi di pensione a totale carico delle Casse, quanto nei casi di pensioni ad onere ripartito con altri Enti, le indennità e gli assegni previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono corrisposti per intero, ripartendo il relativo onere fra Casse pensioni ed altri Enti in base agli stessi criteri adottati per il riparto della pensione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

MIGLIORAMENTI
AI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare della intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti *a)* e *b)* definite dai commi seguenti.

La parte *a)* è costituita dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata.

La parte *b)* è costituita:—

1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;

2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte *a)* della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b)* della retribuzione.

Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1° gennaio 1958 oppure al 1° gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prime dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella *E* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella *E*;

nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1° gennaio 1958 e al 1° gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.

Le parti *b*) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono migliorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

Art. 2.

Nei casi di cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:

a) dalla quota di pensione determinata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione della aliquota indicata nell'allegato *A* della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con la applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando la aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per ogni campagna.

Nel caso di pensione diretta di privilegio:

l'aliquota indicata alla lettera a) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

la quota di pensione prevista dalla lettera b) è maggiorata di un decimo.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a), l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto, in nessun caso, può essere considerata superiore ad 1.

Art. 3.

Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 2 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetto.

Art. 4.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza

nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito:

a) dalla quota di indennità determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 2 per il coefficiente fisso 7,85.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

Art. 5.

Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 2 e 3, è reversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per cento;

orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;

genitori: il 50 per cento;

collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la reversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.

Art. 7.

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

A decorrere dal 1° luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni è soppressa.

Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 2 e 4.

Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1965.

Art. 9.

Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'articolo 1, nonché la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1° luglio 1965 fino alla data della cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

Art. 10.

A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate all'articolo 1 è concesso un assegno annuo lordo di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese. Il predetto assegno è dovuto limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965 per i titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965 per i titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

L'assegno di cui al comma precedente non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno suindicato è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

Art. 11.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.

Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:

40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;

35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;

30, 25, 20 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1961;

30, 25, 20 e 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1965.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.

Nel caso di pensione indiretta o di reversibilità, si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di reversibilità si ottiene aggiungendo lire 78.000 a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, però, per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 5.

Le norme contenute negli articoli 3, 6 e 7 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.

Il trattamento di pensione spettante dal 1° luglio 1965 in nessun caso potrà essere inferiore a quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.

TITOLO II

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DELLE CASSE PENSIONI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 12.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonché il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 13.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78 e all'indennità di studio di cui alla legge 19 febbraio 1963, n. 355 e successive modificazioni è effettuato in sede di liquidazione dei rispettivi tratta-

menti di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1966.

Art. 14.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1948.

Le norme contenute nel primo comma del citato articolo 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 15.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, è considerato come sussistente il requisito dell'inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.

Art. 16.

La dipendente, coniugata o vedova con prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla

Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera *c*) dell'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, oppure dalla lettera *d*) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza:

nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;

nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

Art. 17.

Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.

Art. 18.

Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

La spesa complessiva derivante dall'applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Art. 19.

Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 19

ottobre 1956, n. 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerano anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'articolo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

Art. 20.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16 ».

Art. 21.

L'articolo 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ra-

tealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della tabella *B* allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 ».

Art. 22.

Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.

Art. 23.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonché l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 8

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29404	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31148	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10....	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15....	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16....	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17....	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18....	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19....	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20....	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21....	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22....	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23....	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24....	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25....	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26....	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27....	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28....	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29....	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30....	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31....	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32....	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33....	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34....	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35....	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36....	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37....	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38....	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39....	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
≥ 40....	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Norme per il calcolo del contributo di riscatto

Il contributo di riscatto in unica soluzione di cui al comma secondo dell'articolo 8 si determina prendendo a base:

1) la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto e diminuita di lire 50.000;

2) il periodo da riscattare, computato in mesi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

3) i sottoindicati coefficienti A e B relativi all'età dell'iscritto, espressa in anni, riferita alla data di presentazione della domanda;

4) le due aliquote della precedente tabella, corrispondenti al servizio utile alla data di presentazione della domanda considerato, rispettivamente, con e senza l'inclusione del periodo da riscattare.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato A

Il contributo di riscatto si ottiene:

Effettuando il prodotto della differenza tra le due aliquote di cui al n. 4) per il coefficiente A di cui al n. 3);

aggiungendo al precedente prodotto il coefficiente B per tante volte quanti sono i mesi di cui al n. 2);

moltiplicando il risultato ottenuto per la quota di retribuzione di cui al n. 1).

E T À	COEFFICIENTI		E T À	COEFFICIENTI		E T À	COEFFICIENTI	
	A	B		A	B		A	B
≤ 20.....	2,5625	0,00613	35.....	5,3750	0,00478	50.....	8,1875	0,00343
21.....	2,7500	0,00604	36.....	5,5625	0,00469	51.....	8,3750	0,00334
22.....	2,9375	0,00595	37.....	5,7500	0,00460	52.....	8,5625	0,00325
23.....	3,1250	0,00586	38.....	5,9375	0,00451	53.....	8,7500	0,00316
24.....	3,3125	0,00577	39.....	6,1250	0,00442	54.....	8,9375	0,00307
25.....	3,5000	0,00568	40.....	6,3125	0,00433	55.....	9,1250	0,00298
26.....	3,6875	0,00559	41.....	6,5000	0,00424	56.....	9,3125	0,00289
27.....	3,8750	0,00550	42.....	6,6875	0,00415	57.....	9,5000	0,00280
28.....	4,0625	0,00541	43.....	6,8750	0,00406	58.....	9,6875	0,00271
29.....	4,2500	0,00532	44.....	7,0625	0,00397	59.....	9,8750	0,00262
30.....	4,4375	0,00523	45.....	7,2500	0,00388	60.....	10,0625	0,00253
31.....	4,6250	0,00514	46.....	7,4375	0,00379	61.....	10,2500	0,00244
32.....	4,8125	0,00505	47.....	7,6250	0,00370	62.....	10,4375	0,00235
33.....	5,0000	0,00496	48.....	7,8125	0,00361	63.....	10,6250	0,00226
34.....	5,1875	0,00487	49.....	8,0000	0,00352	64.....	10,8125	0,00217
						≥ 65.....	11,0000	0,00208

Visto: il Ministro per il tesoro

ALLEGATO B

Coefficienti per il calcolo della quota di indennità una volta tanto di cui alla lettera a)
dell'articolo 4

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	—	0,00731	0,01465	0,02203	0,02944	0,03689	0,04438	0,05189	0,05944	0,06703	0,07465	0,08231
1....	0,09000	0,09773	0,10549	0,11328	0,12111	0,12898	0,13688	0,14481	0,15278	0,16078	0,16882	0,17689
2....	0,18500	0,19314	0,20132	0,20953	0,21778	0,22606	0,23438	0,24273	0,25111	0,25953	0,26799	0,27648
3....	0,28500	0,29356	0,30215	0,31078	0,31944	0,32814	0,33688	0,34564	0,35444	0,36328	0,37215	0,38106
4....	0,39000	0,39898	0,40799	0,41703	0,42611	0,43523	0,44438	0,45356	0,46278	0,47203	0,48132	0,49064
5....	0,50000	0,50939	0,51882	0,52828	0,53778	0,54731	0,55688	0,56648	0,57611	0,58578	0,59549	0,60523
6....	0,61500	0,62481	0,63465	0,64453	0,65444	0,66439	0,67438	0,68439	0,69444	0,70453	0,71465	0,72481
7....	0,73500	0,74523	0,75549	0,76578	0,77611	0,78648	0,79688	0,80731	0,81778	0,82828	0,83882	0,84939
8....	0,86000	0,87064	0,88132	0,89203	0,90278	0,91356	0,92438	0,93523	0,94611	0,95703	0,96799	0,97898
9....	0,99000	1,00106	1,01215	1,02328	1,03444	1,04564	1,05688	1,06814	1,07944	1,09078	1,10215	1,11356
10....	1,12500	1,13648	1,14799	1,15953	1,17111	1,18273	1,19438	1,20606	1,21778	1,22953	1,24132	1,25314
11....	1,26500	1,27689	1,28882	1,30078	1,31278	1,32481	1,33688	1,34898	1,36111	1,37328	1,38549	1,39773
12....	1,41000	1,42231	1,43465	1,44703	1,45944	1,47189	1,48438	1,49689	1,50944	1,52203	1,53465	1,54731
13....	1,56000	1,57273	1,58549	1,59828	1,61111	1,62398	1,63688	1,64981	1,66278	1,67578	1,68882	1,70189
14....	1,71500	1,72814	1,74132	1,75453	1,76778	1,78106	1,79438	1,80773	1,82111	1,83453	1,84799	1,86148
15....	1,87500	1,88856	1,90215	1,91578	1,92944	1,94314	1,95688	1,97064	1,98444	1,99828	2,01215	2,02606
16....	2,04000	2,05398	2,06799	2,08203	2,09611	2,11023	2,12438	2,13856	2,15278	2,16703	2,18132	2,19564
17....	2,21000	2,22439	2,23882	2,25328	2,26778	2,28231	2,29688	2,31148	2,32611	2,34078	2,35549	2,37023
18....	2,38500	2,39981	2,41465	2,42953	2,44444	2,45939	2,47438	2,48939	2,50444	2,51953	2,53465	2,54981
19....	2,56500	2,58023	2,59549	2,61078	2,62611	2,64148	2,65688	2,67231	2,68778	2,70328	2,71882	2,73439
20....	2,75000	2,76564	2,78132	2,79703	2,81278	2,82856	2,84438	2,86023	2,87611	2,89203	2,90799	2,92398
21....	2,94000	2,95606	2,97215	2,98828	3,00444	3,02064	3,03688	3,05314	3,06944	3,08578	3,10215	3,11856
22....	3,13500	3,15148	3,16799	3,18453	3,20111	3,21773	3,23438	3,25106	3,26778	3,28453	3,30132	3,31814
23....	3,33500	3,35189	3,36882	3,38578	3,40278	3,41981	3,43688	3,45398	3,47111	3,48828	3,50549	3,52273
24....	3,54000	3,55731	3,57465	3,59203	3,60944	3,62689	3,64438	3,66189	3,67944	3,69703	3,71465	3,73231
≥ 25....	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000

Visto: il Ministro per il tesoro